

-----STATUTO-----

-----della Associazione di promozione sociale-----

ALLEGATO "A"
AL N. 2477 REP.
N. 1456 RACC.

-----"TRACCE DI LUCE APS Ente del Terzo Settore"-----

ART. 1-----

1.1 È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), quale Ente del Terzo Settore, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: -----

-----"TRACCE DI LUCE APS Ente del Terzo Settore"-----

o più semplicemente -----

-----"TRACCE DI LUCE APS - ETS"-----

1.2 L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).-----

ART. 2-----

2.1 L'associazione ha sede legale ed operativa a Milano, in Corso Sempione n. 10. -----

2.2 L'Associazione può costituire sedi secondarie.-----

2.3 Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, così come l'istituzione di sedi secondarie e/o di altre sedi operative, potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, informandone con tempi congrui tutti gli Associati. -----

Il trasferimento della sede legale in altra città, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.-----

ART.3

3.1 L'Associazione ispira il proprio operato, e si richiama nel leale rapporto di interlocuzione con le istituzioni pubbliche, alla valorizzazione e concretizzazione, tra l'altro, dei seguenti principi e parametri normativi:

- i principi, le libertà, i diritti e gli obblighi, di rango costituzionale e/o internazionale,

a) di solidarietà sociale (art.2 Costituzione italiana),

b) di tutela del paesaggio e promozione della cultura (art. 9 Costituzione italiana),

c) della libera associazione senza autorizzazione (art. 18 Costituzione italiana),

d) del dovere e del diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Costituzione italiana),

e) di agevolazione della famiglia, protezione accordata alla maternità, all'infanzia e alla gioventù (art. 31 Costituzione italiana),

f) di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione italiana);

g) della responsabilità, del diritto e del dovere dei genitori o, se del caso, della famiglia allargata, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dargli, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che sono a lui riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, rati-

ficata con Legge n. 176 del 1991 (Art. 5 della predetta Convenzione internazionale); -----

h) del dovere degli Stati di rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali (Art. 8 della medesima predetta Convenzione internazionale); -----

i) del riconoscimento che la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori del fanciullo oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali (Art. 18 predetta Convenzione internazionale); -----

j) del riconoscimento, da parte degli Stati, al fanciullo del diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica (Art. 31 predetta Convenzione internazionale); -----

- i principi normativi di rango primario, nonché le disposizioni, anche di rango secondario, e, se del caso, di carattere fiscale, positivizzate e/o previste; -----

k) all'art. 1 del D.Lgs. 117/2017 (l'autonoma iniziativa dei cittadini per il concorso, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona); -----

l) all'articolo 2 del D.Lgs. 117/2017 (il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,

solidarietà e pluralismo, la promozione e lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale);-----

m) agli articoli tuttora vigenti della l. n. 383/2000, inerenti la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e, più in generale, alle disposizioni, anche di favore e di maggior tutela, di carattere fiscale, incluse quelle di cui al D.P.R. n. 917/1986, che siano applicabili agli Enti Associativi;-----

n) agli art. 1, comma 2 (il riconoscimento, da parte della Regione, della famiglia quale soggetto sociale politicamente rilevante), art. 2, con particolare, ancorché non esclusivo, riferimento alle lettere f) (favore per uguaglianza di opportunità tra uomo e donna), h) (diritto di libera scelta della famiglia nonché del principio di sussidiarietà nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche), j) (promozione e sostegno delle iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini) ed l) (il sostegno regionale delle iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali), art. 4, comma 2, lettera d) (la realizzazione delle banche del tempo) della l.r. Regione Lombardia n. 23/ 1999 ("politiche regionali per la famiglia"); -----

o) al capo III ("promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) e capo VI ("promozione dell'associazionismo

familiare) della l.r. Regione Lombardia n. 1/2008 ("testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso").-----

p) la l. n. 4/2013 nel cui alveo vengono disciplinate le professioni non ordinistiche, con particolare riguardo alla professione del mediatore familiare e del counselor.-----

ART. 4-----

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:-----

a) Quando lo scopo è stato raggiunto;-----

b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.-----

ART. 5-----

5.1 Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS. -----

5.2 Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. -----

ART. 6 La quota d'iscrizione degli associati che intervengono alla costituzione dell'associazione e che di essa entreranno a far parte durante il primo anno viene determinata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero).-----

Conseguentemente il patrimonio iniziale della costituita associazione

ammonta ad Euro 800,00 (ottocento virgola zero zero).-----

L'ammissione come associati di Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro diversi da Associazioni di Promozione Sociale è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.-----

ART. 7 -----

7.1 L'Associazione è apartitica ed aconfessionale ed è basata su principi antirazzisti, antifascisti, democratici, solidali e pacifisti.-----

7.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.-----

7.3 Scopi dell'associazione sono in particolare: -----

a) costituire una realtà di sviluppo e supporto alla famiglia nei singoli e nel suo insieme, attraverso attività di mediatori familiari, counselor, terapeuti, pedagogisti, legali che si occupano di famiglia e ai professionisti delle altre professioni di aiuto che si rivolgono alla famiglia i quali condividono i medesimi ideali e principi educativi;-----

b) instaurare percorsi formativi di base, di aggiornamento e di supervisione, in particolare ma non esclusivamente rivolti ai mediatori familiari e ai counselor che condividono i principi e i valori di correttezza, umanità, rispetto, professionalità e riservatezza;-----

c) promuovere momenti di condivisione sociale per e sul territorio, in cui divulgare e promuovere la mediazione familiare, il counseling e

- uno stile di relazioni basato sul rispetto reciproco;-----
- d) aderire ad una visione comune riguardo a principi, valori e obiettivi fondanti del progetto, impegnandosi in un percorso di formazione e riflessione;-----
- e) realizzare e promuovere incontri e percorsi informativi/formativi ed eventi, con focus, in particolare, sulle tematiche della famiglia, della genitorialità, del counseling, della educazione/pedagogia, svago e convivialità e affini, sia a semplice scopo di diffusione delle pratiche e dei valori perseguiti, sia, nei limiti previsti, per raccogliere fondi;-----
- f) creare e mantenere un clima di fiducia e rispetto all'interno dell'associazione;-----
- g) promuovere la costruzione di una rete professionisti che condivida i valori dell'Associazione;-----
- h) promuovere e sviluppare, prevalentemente a favore dei propri associati, attività, interventi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 4/2017, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e/o ricreativa e/o esperienziale e/o solidaristica, in sintonia con quanto prevede la lettera d) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;-----
- i) promuovere e sviluppare, prevalentemente a favore dei propri associati, attività, interventi, progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in sintonia con quanto prevede la lettera h) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;-----
- j) promuovere e sviluppare, prevalentemente a favore dei propri associati, interventi e progetti inerenti attività culturali, artistiche o ricrea-

tive di interesse sociale, in sintonia con quanto prevede la lettera i) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;-----

k) promuovere beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, in sintonia con quanto prevede la lettera u) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;-----

l) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata in sintonia con quanto prevede la lettera v) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;-----

m) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generali, della pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, in sintonia con la lettera w) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;-----

n) sviluppare progetti ed interventi volti al riconoscimento, e costante ricerca di messa in pratica, del concetto di Community, intesa come l'insieme dei professionisti uniti da valori etici condivisi, che si occupano delle buone relazioni in famiglia.-----

7.4 Nello specifico, per la realizzazione delle suddette finalità, l'associazione promuove e sviluppa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:-----

1) attività rivolte al mondo della mediazione familiare e del counseling, con focus sulla messa in pratica e diffusione di una cultura della mediazione familiare, del counseling e della cura delle relazioni in famiglia, sul territorio;-----

- 2) aggregazione professionisti, formati e formandi nelle professioni di aiuto alla famiglia e al singolo individuo;-----
- 3) realizzazione di attività editoriali che promuovano pubblicazioni scientifiche e divulgative che abbiano come focus la mediazione familiare, i rapporti in famiglia, la cura delle relazioni e del singolo individuo;-----
- 4) attività di partecipazione a bandi comunali o regionali per l'assegnazione di spazi in cui svolgere le attività e finalizzati a finanziare associazioni impegnate nella creazione di valore sociale e culturale per il territorio;-----
- 5) realizzazione di attività ed eventi di sensibilizzazione quali la produzione di materiali didattici, promozionali e divulgativi; la gestione di siti internet e social media o di supporti integrativi quali nastri, dischi, video/dvd o altri supporti video e audio con intenti editoriali ed informativi, la pubblicazione di atti di convegni, degli studi e delle ricerche;-----
- 6) realizzazione di momenti, percorsi e progetti di aggregazione e di svolgimento di attività educative, didattiche, sportive, ricreative degli associati e dei simpatizzanti;-----
- 7) progettazione, sviluppo, realizzazione di percorsi di formazione per favorire un continuo processo di crescita personale dei professionisti e, in particolare, dei mediatori familiari, dei legali che si occupano di famiglia, dei counselor o di chi si occupa della relazione familiare, della cura familiare, dell'infanzia e del singolo individuo e che si ispirano alla risoluzione non violenta dei conflitti;-----

8) sviluppo di attività diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).-----

7.5 Lo svolgimento delle attività e delle iniziative di cui al comma precedente è attuato in proprio dall'associazione con il contributo effettivo degli associati e dei loro familiari, anche in via estesa, allargata, turnaria, grazie anche all'apporto di volontari, educatori e professionisti e/o con altre associazioni, enti, gruppi (anche informali, individui), istituzioni, anche attraverso forme di partenariato, gemellaggio, visite esperienziali, incontri formativi.-----

7.6 La ricerca del perseguimento degli scopi e lo svolgimento delle attività e delle iniziative di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo è attuato anche attraverso progetti specifici che, con cadenza periodica, gli associati vorranno progettare, sviluppare e proporre a favore, in via prevalente, degli associati e dei loro familiari, avvalendosi, se del caso, anche del supporto di persone, progetti, enti che siano in grado di darvi qualificata e continuativa concretezza.-----

7.7 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.-----

7.8 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di mo-

dico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

ASSOCIATI-----

ART. 8-----

Possono diventare membri dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. -----

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.-----

ART. 9-----

La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione dell'associato è annotata in apposito libro.-----

ART. 10. -----

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante associato entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.-----

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI-----

ART. 11-----

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.-----

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.-----

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.-----

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. -----

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.-----

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO-----

ART. 12-----

La qualità di associato si perde:-----

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di apposita rinuncia ed il recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; -----
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associati, per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.-----

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) l'associato escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.-

VOLONTARI-----

ART. 13 -----

Sono volontari coloro che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. -----

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.--

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e at-

tività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.-----

SOSTENITORI-----

ART. 14-----

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario dell'associazione. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.-----

LAVORATORI-----

ART. 15-----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associa-

ti, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

ART. 16

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Commissione Scientifica;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'ASSEMBLEA

ART. 17

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.-----

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.-----

ART. 18-----

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.-----

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. -----

ART. 19-----

L'Assemblea ha i seguenti compiti:-----

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; -----
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero

dei componenti;-----

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;-----

- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di associato nei casi a), b) e c) di cui all'art. 9;-----

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;-----

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;-----

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

ART. 20-----

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un

numero massimo di tre deleghe.-----

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché ricorrano le seguenti condizioni:-----

-- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento della identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

-- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

-- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.----

ART. 21-----

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

ART. 22-----

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per

l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.-----

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.-----

CONSIGLIO DIRETTIVO-----

ART. 23-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi, nominati nell'atto costitutivo.-----

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.-----

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.-----

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, qualora l'associazione vi sia iscritta, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; nel caso di iscrizione il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed

eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.-----

ART. 24-----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.-----

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con 24 ore di preavviso.-----

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.-----

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in audio video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:-----

-- che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento della identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

-- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

-- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di stal-

lo il voto del presidente vale doppio. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.-----

ART. 25-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.-----

Nello specifico:-----

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;-----
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;-----
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;-----
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;-----
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;-----

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; -----
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;-----
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;-----
- delibera in ordine alla perdita dello status di associato.

ART. 26-----

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.-----

IL PRESIDENTE -----

ART. 27-----

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed esercita la firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.-----

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.-----

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

ART. 28

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

ART. 29

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

LA COMMISSIONE SCIENTIFICA

ART. 30

La Commissione Scientifica formula indirizzi e direttive generali al Consiglio Direttivo in merito alla conduzione, sotto il profilo mera-

mente scientifico della Associazione.-----

Tra i componenti della medesima dovrà essere sempre presente almeno uno degli associati costituenti.-----

L'ORGANO DI CONTROLLO-----

ART. 31-----

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.-----

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.-----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e

a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Inoltre, l'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.-----

REVISORE LEGALE DEI CONTI-----

ART. 32-----

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.-----

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.-----

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----

ART. 33-----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la

chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.-----

ART. 34-----

Le entrate dell'associazione sono costituite da:-----

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;-----
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispet-

to a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. -----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

ART. 35-----

Il patrimonio sociale è costituito da:-----

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART. 36-----

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.-----

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.-----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

LIBRI SOCIALI-----

ART. 37-----

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:-----

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.-----

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA-----

ART. 38-----

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.-----

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.-----

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.-----

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE-----

ART. 39-----

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori ad Euro 100.000,00 annui, l'Associazione dovrà pubblicare an-

nualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.-----

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI-----

ART. 40-----

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 18, comma 2 dello statuto.-

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, aventi oggetto affine a quello dell'associazione.--

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.-----

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82-----

NORMA FINALE-----

ART. 41-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al

Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.-----

Letto e confermato.-----

Milano, 1 marzo 2022.-----

Firmati: Isabella Buzzi - Girle Luisa Maria Camperio - Nicolò Cermeni -
Carola Colombo - Maria Francesca Francese - Emanuela Libraloni
- Paola Francesca Maria Landoni - Valeria Tornese - LUDOVICO BETTONI.-----

Certifico io sottoscritto, Dottor Ludovico Bettoni, Notaio in Samarate, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che quanto precede è copia conforme all'originale, depositato nei miei atti e sottoscritto ai sensi di legge.

Samarate, 7 marzo 2022.

Notaio Ludovico Bettoni